

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

DEFINIZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

FINALITA' DEL SERVIZIO

ARTI. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - DESTINATARI

ART. 3 - DURATA

ART. 4 - SEDE DEL SERVIZIO

ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO E CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

ART. 6 - PROROGA

ART. 7 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 8 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E PERSONALE IMPIEGATO

ART. 9 - POPOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI SIPROIMI

ART.10 - RENDICONTAZIONE

ART. 11 - CLAUSOLE SOCIALI

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

ART. 13 - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ART. 14 - IL REVISORE INDIPENDENTE

ART. 15 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPLATATORE

ART. 16 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 17 - REVISIONE DEI PREZZI

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 19 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 21 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

ART. 22 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 23 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

ART. 24 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AGGIUDICATARIO

ART. 25 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)

ART. 26 - TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 27 - CONTESTAZIONI

ART. 28 - PENALI

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 30 - RECESSO

ART. 31 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA STAZIONE APPLATANTE – OBBLIGHI E DOVERI

ART. 32 - VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 33 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ART. 34 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

ART. 35 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 36 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 37 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI E PERSONALI

ART. 39 - NORME FINALI E DI RINVIO

**1.**

**PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LORO FAMILIARI E DI BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SAI) TRIENNIO 2026/2028 - CATEGORIA “ORDINARI” E “MSNA”.**

**CUI: S00175660554202600016**

**CUP LOTTO 1 – F29I25001950001**

**CUP LOTTO 2 – F49G25000100001**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

**DEFINIZIONI:**

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato:

- a) Per “Amministrazione Comunale”, “Comune”, “Ente Locale”, “Stazione appaltante” il Comune di Terni che affida all’Aggiudicatario i servizi di cui al presente Capitolato;
- b) Per “Aggiudicatario”, “Ditta aggiudicataria”, “Prestatore di servizi” il soggetto al quale vengono affidati i servizi oggetto della presente procedura;
- c) Per “Direzione competente” la Direzione Welfare del Comune di Terni;
- d) Per “Codice Appalti” e “Codice” il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- e) Per “Commissione giudicatrice” (di seguito Commissione) la Commissione incaricata dell’esame delle offerte nominata ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 36/2023;
- f) Per quanto attiene ai servizi oggetto della procedura de quo sono espressamente richiamate le definizioni di cui all’art. 2 delle Linee Guida allegate al D.M. del 18 novembre 2019.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il soggetto Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Erminia Bonini, dipendente del Comune di Terni.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

- Decreto Legge n. 416/1989 “*Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato*” convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo n. 286/1998 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”;
- Legge n. 189/2002 (cd. Bossi-Fini) “*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*”;
- Decreto Legislativo n.142/2015 e ss.mm.ii. di “*Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante*

- procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;*
- Legge n. 47/2017 “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*”;
  - Legge n. 132/2018 di “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”.
  - D.M. n. 18/2019 recante “*Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)*”;
  - Legge n. 173/2020 di “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*”;
  - Legge n. 50/2023 di “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*”;
  - la convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali della Zona Sociale 10 (art. 30 D. Lgs. n. 267/2000), rinnovata in data 12/4/2024, nella quale, all’art. 8, recante “Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in associazione” è espressamente indicato che la gestione dei servizi può essere sostenuta di volta in volta da finanziamenti collegati a specifiche progettazioni, assegnati alla Zona Sociale 10, fino alla data di scadenza della convenzione medesima fissata al 31/12/2029;
  - D. Lgs. 31/3/2023 n. 36: Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
  - Il Decreto interministeriale del 2/04/2025 che adotta “*Il Piano nazionale degli interventi e i servizi sociali 2024 -2026*”;
  - il Manuale Unico di Rendicontazione – aprile 2025 – versione 2.0;
  - il Manuale Operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata del Sistema di Accoglienza ed Integrazione – SAI – Edizione 2025.

## **FINALITA' DEL SERVIZIO**

Il SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) si fonda sulla costruzione e sul rafforzamento delle reti territoriali, che coinvolgono gli attori locali, funzionali al sostegno dei progetti di accoglienza nella loro totalità e, al tempo stesso, dei percorsi personalizzati dei singoli beneficiari. Il SAI è parte integrante del welfare locale e, come tale, complementare agli altri servizi pubblici garantiti sul territorio alla cittadinanza. Il Sistema di accoglienza e integrazione SAI è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che, oltre ad assicurare servizi di vitto e alloggio, prevedono

in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico o socio-lavorativo.

I progetti territoriali del S.A.I sono caratterizzati da un protagonismo attivo degli Enti Locali; la realizzazione di progetti S.A.I diffusi su tutto il territorio nazionale, ideati e attuati con la diretta partecipazione degli attori locali, contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.

I servizi di accoglienza del SAI hanno come obiettivo principale la conquista dell'autonomia individuale dei soggetti accolti.

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento del Servizio di accoglienza e integrazione (SAI), Categoria ORDINARI e MSNA, per il triennio 2026-2028 autorizzato con D.M. n.53671 del 03.12.2025 e finanziato con il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

L'appalto è suddiviso in due lotti funzionali, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo n.36/2023, così indentificati:

- LOTTO 1 Categoria ORDINARI - n. 50 destinatari
- LOTTO 2 Categoria MSNA - n. 14 destinatari

Il servizio viene svolto nell'ambito del progetto territoriale SAI in conformità al D.L. 21 ottobre 2020, n.130 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173.

## **ART. 2 - DESTINATARI**

Ai sensi del D.L. 130/2020 destinatari del Sistema di Accoglienza e Integrazione sono:

1. richiedenti protezione internazionale;
2. titolari dei permessi di soggiorno protezione speciale ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli artt. 10, comma 2, 12, lett. b) e c), e 16, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per cure mediche, di cui all'art. 19, comma 2, lettera d-bis);
3. titolari di protezione sociale, di cui all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
4. vittime di violenza domestica, di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
5. vittime di calamità, di cui all'art. 20-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
6. vittime di sfruttamento lavorativo, di cui all'art. 22, comma 1 2-quater del decreto legislativo 25 luglio 19 98, n. 286;
7. migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, di cui all'art. 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 19 98, n. 286;
8. titolari di casi speciali – regime transitorio (di cui all'art. 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 come convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132);
9. gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (proseguo amministrativo).

**ART. 3 - DURATA**

La durata dell'appalto, per entrambi i lotti, è, presumibilmente, di mesi 30 a decorrere dal 1° luglio 2026 fino al 31 dicembre 2028.

Nel caso in cui la gara d'appalto venga aggiudicata dopo la data di inizio prevista, l'appalto verrà affidato per i restanti mesi sino alla scadenza prevista, senza che il soggetto aggiudicatario possa avanzare pretese o richieste economiche di alcun genere.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere l'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, fermo restando i casi di urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo.

**ART. 4 - SEDE DEL SERVIZIO**

Le attività inerenti al presente servizio SAI si svolgeranno nei territori della Zona Sociale 10 della Regione Umbria, di cui Terni è Capofila, comprendente i Comuni di Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone.

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi del sistema di protezione e di accoglienza integrata previsti dal progetto, il soggetto gestore dovrà dotarsi, previamente all'avvio delle attività progettuali, di una sede operativa nel Comune di Terni.

Il soggetto gestore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto.

**ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO E CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI**

L'importo dell'appalto, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio, risulta distinto per lotti, come da tabelle sottostanti:

<b>ORDINARI</b>			
<b>STANZIAMENTO</b>	<b>A - Importo GARA</b>	<b>B-PROROGA</b>	<b>TOTALE A+B</b>
Base d'asta imponibile	<b>1.757.688,06 €</b>	362.695,00 €	2.120.383,06 €
IVA 22% su imponibile	386.691,37 €	79.792,90 €	466.484,27 €
incentivi quota personale 80%	26.910,71 €	5.803,12 €	32.713,83 €
	<b>2.171.290,14 €</b>	<b>448.291,02 €</b>	<b>2.619.581,16 €</b>

<b>MINORI</b>
---------------

STANZIAMENTO	A - Importo GARA	B-PROROGA	TOTALE A+B
Base d'asta imponibile	<b>922.368,17 €</b>	189.775,00 €	1.112.143,17 €
IVA 22% su imponibile	202.921,00 €	41.750,50 €	244.671,50 €
incentivi quota personale 80%	14.757,89 €	3.036,40 €	17.794,29 €
	<b>1.140.047,06 €</b>	<b>234.561,90 €</b>	<b>1.374.608,96 €</b>

Il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad €. 3.232.526,23 oltre IVA al 22% (€. 711.155,77), Tot: **€. 3.943.682,00** composto come segue:

- A) importo per il triennio 2026/2028 €. 2.680.056,23 oltre IVA al 22% (€. 589.612,37) pari a complessivi €. 3.269.668,60;
- B) €. 552.470,00, oltre IVA al 22 % (€ 121.543,40) pari ad € 674.013,40 per l'eventuale opzione di proroga indicativamente di 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs. 36/2023;

L'importo a base d'asta del servizio in parola in parola per il triennio 2026/2028 relativo ai posti SAI attivi, è fissato, pertanto, in **€. 2.680.056,23** oltre IVA al 22% (€. 589.612,37) pari a complessivi €. 3.269.668,60, al netto della quota parte a carico del Comune di Terni per le seguenti spese:

- contributo ANAC € 660,00;
- Fondo incentivante per funzioni tecniche art.45 D.lgs. 36/2023, quota personale (80%) di cui:
  - ✓ LOTTO 1 ORDINARI - €. 26.910,71;
  - ✓ LOTTO 2 MSNA - €. 14.757,89;
- revisori contabili indipendenti di cui:
  - ✓ LOTTO 1 €. 15.511,35;
  - ✓ LOTTO 2 €. 15.000,00;

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00 (zero), ed in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara non sussiste la necessità di redigere il DUVRI.

Gli importi sopra indicati sono da intendersi comprensivi di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'affidatario/dagli affidatari per lo svolgimento del servizio (quali a titolo meramente esemplificativo, i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per gli spostamenti degli utenti, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni operative con i referenti del Comune, nonché i costi di organizzazione e i costi inerenti l'eventuale utilizzo di locali messi a disposizione dal soggetto affidatario stesso per lo svolgimento di attività a favore degli utenti).

Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato speciale d'appalto, nessuna esclusa ed eccettuata.

Gli importi relativi ai singoli lotti sono altresì comprensivi degli oneri della sicurezza interni a carico del soggetto affidatario e dei costi della manodopera.

Essi si intendono quali somme massime erogabili ai rispettivi aggiudicatari per la gestione dei servizi affidati, integralmente a valere sul finanziamento ministeriale, fermo restando che le risorse effettive da trasferire agli stessi saranno quelle debitamente rendicontate ed approvate dalla stazione appaltante e dalle autorità ministeriali a ciò preposte, a fronte dei costi sostenuti.

Si precisa che qualora si generassero economie derivanti dall'applicazione all'aggiudicatario di un regime Iva diverso da quello ordinario, le suddette somme potranno essere utilizzate dalla stazione appaltante in applicazione delle fattispecie previste dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di modifiche contrattuali, nonché per eventuali ulteriori costi determinatisi dall'applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 17 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 2 dell'Allegato I.01 al codice, si indicano i seguenti dati relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto:

1. Codice ATECO delle attività oggetto dell'appalto secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT: 87.90.00 – “Altre strutture di assistenza sociale residenziale”;
2. CPV: 85311000-2 – “Servizi di assistenza sociale con alloggio”;
3. CCNL da applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto: Cooperative sociali – Codice T151.

## **ART. 6 – PROROGA**

Qualora il Comune di Terni, alla scadenza dell'appalto, presenti al Ministero dell'Interno istanza di prosecuzione del progetto per un ulteriore periodo, lo stesso Ente si riserva, alla scadenza del contratto, di attivare l'opzione di proroga di cui all'art. 120, comma 10, D.lgs. 36/2023, per un periodo massimo di sei mesi. Resta altresì ferma la facoltà di opzione della proroga nei casi tassativi enunciati dal comma 11 del medesimo articolo.

L'aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, per il periodo della proroga, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

## **ART. 7 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il soggetto aggiudicatario, per tutta la durata contrattuale, sarà tenuto ad assicurare l'erogazione dei servizi minimi di accoglienza integrata indicati dagli artt. 4, 34 e 35 delle Linee Guida allegate al D.M. 18 novembre 2019, dal Manuale Operativo, dal Manuale Unico di Rendicontazione e dagli altri Manuali citati nel Manuale Operativo, curati dal Servizio Centrale e disponibili sul sito web al link

<https://www.retesai.it/per-gli-enti-della-rete-sprar/>. Tali Manuali dovranno essere utilizzati dal soggetto attuatore per la gestione del progetto SAI.

I Servizi minimi da garantire sono quelli di seguito indicati:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

## **LOTTO 1 Categoria Ordinari**

### **A) Servizi di Accoglienza**

**Strutture di accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione delle strutture adibite all'accoglienza dei beneficiari:**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di reperire strutture aventi i seguenti requisiti:

- destinazione ad uso residenziale e/o civile abitazione;
- essere immediatamente e pienamente fruibili alla data di affidamento;
- ubicazione nel territorio della Zona Sociale n. 10 (composta dai Comuni di Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni);
- conformità alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali, e locali di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- essere predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- essere adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- avere un'ubicazione non lontana dai centri abitati e in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire un'efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- avere costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia dell'Entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- essere destinate esclusivamente a progetti Sai, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolare vulnerabilità;

Si precisa al riguardo che sono ammissibili le spese relative all'adeguamento ed alla gestione delle abitazioni, quali canoni di locazione, cauzioni, registrazioni contratti, spese di condominio, utenze, opere di

manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia. Sono altresì incluse nel servizio di accoglienza le spese relative all'acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici.

Il soggetto attuatore dovrà avere, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, la disponibilità giuridica, riconducibile ad un titolo di proprietà o altro diritto reale derivante da accordo scritto/contratto, di:

- unità immobiliari per civili abitazioni/centri collettivi situati nel territorio della Zona Sociale n. 10 aderenti al progetto, per complessivi n. 50 posti di accoglienza;
- in sede di offerta il concorrente dovrà descrivere le strutture dedicate compilando per ciascuna di esse l'apposito modello allegato 2 al disciplinare di gara. Nel caso in cui l'offerente non detenga le strutture, le schede devono comunque essere compilate indicando le strutture individuate per le quali verrà rilasciata apposita dichiarazione all'interno della domanda di partecipazione recante l'impegno a disporne entro e non oltre 15 gg. in caso di aggiudicazione.

A tal riguardo si precisa inoltre che la mancata dimostrazione della disponibilità delle strutture di accoglienza dichiarate in sede di presentazione dell'offerta di gara comporterà la decadenza dell'aggiudicazione nonché la facoltà da parte del Comune di Terni di interpellare gli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria approvata.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre, per ciascun alloggio ad uso civile/abitazione da adibire all'accoglienza dei beneficiari, oltre alla documentazione attestante la disponibilità giuridica dello stesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale, le seguenti certificazioni (o documenti equivalenti):

- a. Certificato di agibilità/abitabilità;
- b. Certificati di conformità degli impianti elettrico, idrosanitario e termico, per l'utilizzo del gas;
- c. Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008;
- d. Attestato di prestazione energetica (A.P.E.);

Tutti gli appartamenti, inoltre, devono essere dotati di arredi ed elettrodomestici funzionali e necessari al normale svolgimento dell'attività all'interno delle civili abitazioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente appalto. Gli arredi devono essere tempestivamente sostituiti in caso di deterioramento tale da pregiudicarne il loro utilizzo.

### **Condizioni materiali di accoglienza:**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità dei singoli beneficiari in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money secondo il Manuale Unico di Rendicontazione SAI - MdR 2.0 (Aprile 2025) e il Manuale operativo;
- fornire il materiale scolastico per i minori;
- garantire che tutti gli effetti lettereschi siano forniti in ottimo stato e sostituiti tempestivamente all'occorrenza.

Si precisa al riguardo che sono ammissibili le spese generali per l'assistenza dei beneficiari, quali vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico, spese per la salute, spese di trasporto urbano ed extraurbano, spese di trasferimento, spese di scolarizzazione ed alfabetizzazione, erogazione pocket money.

#### **Attività di mediazione linguistico-culturale:**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione sia linguistica (interpretariato), che culturale tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

Tale servizio è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi.

Si precisa, inoltre, che al riguardo sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale.

#### **Orientamento e accesso ai servizi del territorio:**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo la normativa vigente;
- Orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio facilitandoli nell'accesso dei servizi erogati, così come previsto nel Manuale operativo;
- Garantire le procedure di iscrizione all'anagrafe sanitaria e il diritto alla salute (l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute);

#### **Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori.**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorare la frequenza;
- Favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- Garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un minimo di quindici ore settimanali;

#### **Formazione e riqualificazione professionale**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di strumenti di profilazione delle competenze;
- Orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- Facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative all'attivazione di corsi di formazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo tramite borse lavoro e tirocini formativi.

### **Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- Facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate appartenenti a categorie protette;

### **Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Supportare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, in base ai requisiti previsti nei bandi, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- Facilitare i percorsi di inserimento abitativo, in ambienti adeguati ai beneficiari con esigenze specifiche;

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative all'acquisto di arredi per gli alloggi dei beneficiari in uscita dal progetto, per l'erogazione di contributi alloggio ed interventi volti ad agevolare la sistemazione alloggiativa dei beneficiari.

### **Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- Promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
- Costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- Promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente autorganizzati;

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative ad ulteriori interventi finalizzati al consolidamento del percorso di integrazione dei beneficiari.

### **Orientamento e accompagnamento legale**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- Garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- Garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;

- Garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- Garantire l'assistenza tecnico-legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative a consulenza occasionali per l'orientamento e l'informazione legale.

### **Tutela psico-socio-sanitaria**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- Garantire l'accompagnamento al Servizio Sanitario Nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- Garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- Garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- Garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- Costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- Costruire e consolidare per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla gestione delle casistiche di cui al punto precedente.

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento, assistenza sociale e supporto psico-socio-sanitario.

## **LOTTO 2 Categoria MSNA**

### **A) Servizi di Accoglienza**

**Strutture di accoglienza: reperimento, organizzazione e gestione delle strutture adibite all'accoglienza dei beneficiari:**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di reperire strutture aventi i seguenti requisiti:

- destinazione ad uso residenziale e/o civile abitazione;
- essere immediatamente e pienamente fruibili alla data di affidamento;
- ubicazione nel territorio della Zona Sociale n. 10 (composta dai Comuni di Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni);
- conformità alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali, e locali di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;

- essere predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- essere adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- essere autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa regionale o nazionale rispettando i requisiti del DM 308/2001 e gli standard di qualità definiti dalla L. 47/2017 e dal D.lgs. 142/2015;
- essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- avere un'ubicazione non lontana dai centri abitati e in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire un'efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- avere costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia dell'Entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- essere destinate esclusivamente a progetti Sai, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolare vulnerabilità.

Si precisa che i posti da riservare ai neomaggiorenni non devono essere superiori alla metà di quelli previsti per l'accoglienza dei minori di età superiore ad anni quattordici.

Si precisa altresì che sono ammissibili le spese relative all'adeguamento ed alla gestione delle abitazioni, quali canoni di locazione, cauzioni, registrazioni contratti, spese di condominio, utenze, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia. Sono altresì incluse nel servizio di accoglienza le spese relative all'acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici.

Il soggetto attuatore dovrà avere, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, la disponibilità giuridica, riconducibile ad un titolo di proprietà o altro diritto reale derivante da accordo scritto/contratto, di almeno 03 (tre) strutture di accoglienza per minori e giovani situate nel territorio del Comune di Terni o di altri Comuni della Zona Sociale n. 10 aderenti al progetto, per complessivi n. 14 posti di accoglienza; l'accoglienza dovrà avvenire per piccoli gruppi che verranno formati sia in considerazione delle diverse età sia in considerazione dei diversi contesti giuridici di riferimento (minori infradiciottenni, giovani infraventunenni, procedimenti civili di prosieguo amministrativo).

In caso di aggiudicazione, il soggetto gestore si impegna, altresì, a chiedere l'autorizzazione al funzionamento delle strutture dedicate entro e non oltre 30 gg. dalla data dell'aggiudicazione, in conformità alle vigenti disposizioni regionali (R.R. 7/2017 e ss.mm.ii.). Il mancato rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per assenza dei requisiti di cui al citato R.R. e, comunque, per motivi imputabili all'aggiudicatario, comporterà la revoca dell'aggiudicazione.

Le unità immobiliari dedicate al servizio devono obbligatoriamente essere indicate nel modello Allegato 2 "Modello Scheda strutture". Devono essere altresì allegate le planimetrie catastali degli alloggi indicati nel citato modello. Nel caso in cui l'offerente non detenga le strutture, le schede devono comunque essere compilate indicando le strutture individuate per le quali verrà rilasciata apposita dichiarazione all'interno

della domanda di partecipazione recante l'impegno a disporne entro e non oltre 15 gg. in caso di aggiudicazione.

A tal riguardo si precisa inoltre che la mancata dimostrazione della disponibilità delle strutture di accoglienza dichiarate in sede di presentazione dell'offerta di gara comporterà la decadenza dell'aggiudicazione nonché la facoltà da parte del Comune di Terni di interpellare gli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria approvata.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre, per ciascuna struttura di accoglienza, oltre alla documentazione attestante la disponibilità giuridica della stessa a titolo di proprietà o di altro diritto reale, le seguenti certificazioni (o documenti equivalenti):

- a. Certificato di agibilità/abitabilità;
- b. Certificati di conformità degli impianti elettrico, idrosanitario e termico, per l'utilizzo del gas;
- c. Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008;
- d. Attestato di prestazione energetica (A.P.E.);

### **Condizioni materiali di accoglienza:**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità dei singoli beneficiari in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- Fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- Erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale Unico di rendicontazione e dal Manuale operativo;
- Facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale operativo;
- Garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- Fornire il materiale scolastico per i minori;
- . garantire che tutti gli effetti lettereschi siano forniti in ottimo stato e sostituiti tempestivamente all'occorrenza.

Le strutture, inoltre, devono essere dotate di arredi ed elettrodomestici funzionali e necessari al normale svolgimento delle attività all'interno delle medesime per il raggiungimento degli obiettivi del presente appalto. Gli arredi devono essere tempestivamente sostituiti in caso di deterioramento tale da pregiudicarne il loro utilizzo.

Si precisa al riguardo che sono ammissibili le spese generali per l'assistenza dei beneficiari, quali vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico, spese per la salute, spese di trasporto urbano ed extraurbano, spese di trasferimento, spese di scolarizzazione ed alfabetizzazione, erogazione pocket money.

### **Attività di mediazione linguistico-culturale:**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione sia linguistica (interpretariato), che culturale tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

Tale servizio è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi.

Si precisa, inoltre, che al riguardo sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale.

#### **Orientamento e accesso ai servizi del territorio:**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo la normativa vigente;
- Orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio facilitandoli nell'accesso dei servizi erogati, così come previsto nel Manuale operativo;
- Garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;
- Favorire ed incoraggiare concretamente la partecipazione alle attività ed eventi organizzati dal Comune di Terni.

#### **Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori.**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire l'inserimento scolastico dei minori e monitorare la frequenza;
- Favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- Garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un minimo di quindici ore settimanali;

#### **Formazione e riqualificazione professionale**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di strumenti di profilazione delle competenze;
- Orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- Facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative all'attivazione di corsi di formazione professionale, percorsi di inserimento lavorativo tramite borse lavoro e tirocini formativi.

#### **Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;

- Facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate appartenenti a categorie protette;

### **Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Supportare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, in base ai requisiti previsti nei bandi, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- Facilitare i percorsi di inserimento abitativo, in ambienti adeguati ai beneficiari con esigenze specifiche;

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative all'acquisto di arredi per gli alloggi dei beneficiari in uscita dal progetto, per l'erogazione di contributi alloggio ed interventi volti ad agevolare la sistemazione alloggiativa dei beneficiari.

### **Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- Promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- Costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- Promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente autorganizzati.

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative ad ulteriori interventi finalizzati al consolidamento del percorso di integrazione dei beneficiari.

### **Orientamento e accompagnamento legale**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Per i MSNA richiedenti asilo garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- Garantire la verifica degli adempimenti di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e garantire il supporto per la regolarizzazione degli stessi nell'ipotesi in cui formalizzino la richiesta di protezione internazionale;
- Garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- Garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione del singolo beneficiario;
- Garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- Garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;

- Garantire l'assistenza tecnico-legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative a consulenza occasionali per l'orientamento e l'informazione legale.

### **Tutela socio-sanitaria**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- Nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi;
- Garantire l'accompagnamento al Servizio Sanitario Nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- Garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- Garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- Garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- Costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze sociosanitarie dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- Costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali inerenti ai casi di cui al punto precedente.

Si precisa che al riguardo sono ammissibili le spese relative a consulenze occasionali per orientamento, assistenza sociale e supporto psico-socio-sanitario.

### **Attività e servizi specifici aggiuntivi in favore dei minori stranieri non accompagnati.**

Il DM 18/11/2019 prevede che le progettualità destinate all'accoglienza dei MSNA garantiscano, oltre ai servizi minimi, indicati all'art. 34, anche quanto previsto dalla Legge n. 47/2017, che compiendo un lavoro di sistematizzazione della normativa a favore dei MSNA, prevede il rafforzamento di alcune misure necessarie per la loro tutela.

L'art. 35 del DM, infatti, prescrive servizi specifici e aggiuntivi quali:

- a) attività di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura;

- b) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'età adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017. Sono altresì previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all'autonomia abitativa;
- c) attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la più stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;
- d) servizi dedicati a minori con particolari fragilità quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilità psicologica e comunque tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilità, sono attivate le misure specialistiche più idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.

A carico della Ditta aggiudicataria sono inoltre dovuti i seguenti ulteriori servizi:

- Spostamenti e/o trasferimenti dei minori, previamente autorizzati dalla Direzione Welfare e dagli adulti di riferimento;
- In caso di allontanamento volontario del minore, ricollocamento dello stesso presso le strutture SAI o altro luogo indicato dalle Autorità competenti;
- Sorveglianza educativa h 24.

### **L'affidamento familiare**

L'affidamento familiare è una forma di accoglienza che si configura come un intervento di sostegno caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità per permettere al minore di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale, che la propria non è momentaneamente in grado di dargli.

### **Servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia**

Accogliere minori stranieri non accompagnati corrisponde generalmente a prendere in carico adolescenti, anche molto prossimi al compimento della maggiore età, e accompagnarli nella transizione all'età adulta attraverso l'avvio del proprio percorso di autonomia. Il minore, con l'avvicinarsi del diciottesimo anno e una volta divenuto maggiorenne, avverte sia le implicazioni personali, sia la dimensione amministrativa di questo passaggio che richiede, quindi, di essere sostenuto in modo adeguato dall'équipe multidisciplinare. Una volta raggiunta la maggiore età, si andranno ulteriormente a rafforzare e completare le azioni di empowerment e accompagnamento all'autonomia del giovane adulto, in continuità con gli interventi realizzati nella precedente fase da minore.

### **Attività che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari**

Al MSNA spetta l'assegnazione di un tutore che eserciti la responsabilità genitoriale. Il ruolo del tutore è disciplinato nel codice civile quale rappresentante legale del minore che agisce in nome e per conto del tutelato compiendo per suo conto atti giuridici, ha la cura della persona del minore e, eventualmente, ne amministra i beni.

### **Servizi dedicati a minori con particolari fragilità**

Tutti i minori stranieri non accompagnati, in quanto tali, appartengono alla categoria delle persone vulnerabili (artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 142 del 2015) e quindi destinatari di misure di protezione specifiche, in modo che sia garantito il loro percorso di crescita anche lontani dalla famiglia di origine. Le fragilità più frequenti che possono manifestare i MSNA accolti nella rete SAI sono:

- minori con patologie fisiche di varia natura e grado;
- minori vittime di tratta;
- minori con disagio mentale di varia natura e grado;
- minori che esprimono il loro disagio attraverso comportamenti oppositivi, anche marcati;
- minori a rischio di sfruttamento in circuiti di micro-criminalità.

### **ART.8 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E PERSONALE IMPIEGATO**

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- Garantire un'equipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L'equipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula da parte dell'ente locale, di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- Garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- Garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'adeguata gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento;
- Nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilità o di accoglienza di minori prevedere all'interno dell'equipe figure con esperienza e professionalità adeguate;
- Monitorare il corretto svolgimento delle mansioni del personale impiegato nell'ambito degli interventi SAI.

Inoltre il Soggetto attuatore si impegna a:

- Assumere direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività di progetto, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la normativa sul volontariato;
- Dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti; a tal fine questa Amministrazione acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti;
- Attenersi ai criteri di gestione definiti dal Comune di Terni in qualità di ente titolare dei progetti territoriali SAI;
- Supportare il Comune di Terni nella predisposizione della documentazione di rendicontazione dei costi relativi al personale impiegato;

- Trasmettere al Comune di Terni, a seguito dell'aggiudicazione, copia dei curricula vitae degli operatori impiegati nei servizi oggetto della selezione;
- Sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'A.C. e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo al corretto svolgimento delle mansioni assegnate;
- Non sostituire il personale indicato in sede di partecipazione alla gara senza giustificato motivo;
- Sottoporre preventivamente e tempestivamente, in caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, il nuovo nominativo tramite pec al Comune di Terni, che dovrà approvarlo formalmente;
- Garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto;
- Garantire che il personale impegnato nell'appalto osservi, per quanto compatibile, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 nonché il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terni;
  - Comunicare al Comune di Terni il nominativo del responsabile del progetto per il soggetto attuatore, il quale dovrà coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, curare i rapporti con il personale incaricato del Comune di Terni, promuovere e partecipare ad incontri periodici di monitoraggio e valutazione delle attività progettuali.

#### **ART. 9 - POPOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI SAI**

L'aggiudicatario, tramite il Responsabile di progetto, ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della banca dati, in particolare:

- Aggiornare la banca dati SAI e assicurare la veridicità dei dati inseriti;
- delegare uno o più soggetti ad operare sulle diverse sezioni della banca dati, fatto salvo quanto indicato nel punto successivo, e inserire le designazioni nell'apposita sezione della piattaforma FNAsilo. Al responsabile di progetto e agli operatori sono rilasciate da parte del Servizio centrale le credenziali di accesso.

Il responsabile di progetto inserisce, personalmente, nella banca dati:

- a. La documentazione relativa all'attivazione e alla sostituzione delle strutture di accoglienza, nonché alle variazioni inerenti al trasferimento dei beneficiari e alla capacità di accoglienza di cui all'art. 22 delle Linee Guida allegate al D.M. 18 novembre 2019, generata dalla piattaforma FNAsilo;
- b. La rendicontazione delle spese progettuali;
- c. Gli aggiornamenti della sezione relativa agli operatori, corredandola di tutte le informazioni richieste dal sistema.

Il responsabile di progetto e/o gli operatori devono:

- a. Registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- b. Inserire mensilmente le informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;
- c. Inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione Centrale.

## **ART. 10 – RENDICONTAZIONE**

L'Operatore economico dovrà produrre tutta la documentazione relativa alla rendicontazione del progetto secondo quanto previsto dal Manuale Unico di Rendicontazione del Ministero dell'Interno versione 2.0 aprile 2025 e successive modifiche. Nella gestione del servizio dovranno essere conservati, gestiti ed archiviati tutti i documenti di spesa relativi al progetto. L'Operatore economico dovrà supportare il Comune di Terni nella predisposizione della documentazione di rendicontazione dei costi relativi al personale impiegato, trasmettere copia dei curricula vitae degli operatori impiegati nel servizio e delle relative spese progettuali, almeno una settimana prima della scadenza.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente capitolato si rinvia alle Linee guida allegate al D.M. del 18 novembre 2019 e al Manuale Operativo.

## **ART. 11 - CLAUSOLE SOCIALI**

L'Operatore economico è tenuto ad adempiere all'obbligo assunto in sede di gara di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, per garantire sia l'occupazione giovanile sia l'occupazione femminile.

L'Operatore economico, che occupa un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa, da parte dell'Operatore economico, alle rappresentanze sindacali aziendali ed al Consigliere/alla Consigliera regionale di Parità ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Operatore economico è, altresì, tenuto a consegnare, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa da parte dell'Operatore economico anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'operatore economico è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'art. 5 del presente capitolato individuato in conformità all'art.11 D.lgs. 36/2023, oppure il differente contratto collettivo dallo stesso applicato, indicato nella propria offerta, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico – amministrative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio

organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'articolo 5 del presente capitolato.

In caso di inadempimento si applicano le penali di cui all'art. 28 del presente capitolato.

## **ART. 12 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE**

Il soggetto gestore è tenuto a:

- a. svolgere le attività progettuali nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli di cui agli atti di gara ed alla normativa vigente;
- b. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definite dal Comune di Terni;
- c. operare in sinergia con il Comune di Terni, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- d. garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte dei beneficiari, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- e. attivare approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- f. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi, attraverso la compilazione di una scheda di monitoraggio dei servizi erogati;
- g. assumere tutti gli oneri e le attività inerenti alla rendicontazione e alla gestione del progetto di accoglienza integrata anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato;
- h. comunicare tempestivamente al Comune di Terni ogni modificazione intervenuta negli assetti, nella struttura e negli organismi tecnici e amministrativi;
- i. fornire, su richiesta del Comune di Terni, i contratti di lavoro stipulati con il personale impiegato nel progetto;
- j. rendere fruibili i servizi di accoglienza integrata di cui all'art. 7 a far data dal 01/07/2026, pur nelle more della formale stipula del contratto, che conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti nonché le modalità di trasferimento delle risorse.

Con riferimento agli adempimenti amministrativo-contabili, il soggetto gestore si impegna a:

- a. garantire l'invio al Comune di Terni, entro i termini dallo stesso indicati, delle schede semestrali di monitoraggio di Banca Dati relative alle presenze dei beneficiari e ai servizi erogati, al fine di consentirne all'ente locale la presentazione al Servizio Centrale nei termini perentori dallo stesso stabiliti;
- b. fornire al Comune di Terni, in modo completo ed esaustivo, la documentazione contabile ai fini della presentazione dei rendiconti finanziari al Servizio Centrale nei termini perentori stabiliti, sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione scaricabile dal sito web: <http://www.retesai.it>.

Con riferimento alle modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati, il soggetto attuatore si obbliga a:

- a. garantire il regolare flusso di informazioni al Comune di Terni per la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza al Regolamento UE 679/2016;

b. assicurare, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari all'aggiornamento tempestivo della Banca Dati garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati forniti e avendone designato un responsabile.

#### **ART. 13 - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Il Dirigente provvede a nominare il direttore dell'esecuzione (DEC) che controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al RUP.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico. Fermo restando il ruolo di coordinamento e supervisione generale da parte del RUP, il direttore dell'esecuzione esercita il monitoraggio, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, così da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte in sede di gara.

#### **ART. 14 - IL REVISORE INDIPENDENTE**

L'ente locale è chiamato ad avvalersi, secondo quanto stabilito dall' art. 31 delle Linee guida allegate al DM 18/11/2019, della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SAI». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute. Il soggetto attuatore è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui ne venga fatta richiesta.

#### **ART. 15 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE**

Il Soggetto attuatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore, al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, il gestore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto stesso. Il Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore provvederà a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'Amministrazione. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

#### **ART. 16 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività progettuali verrà determinato a consuntivo sulla base del

numero di beneficiari accolti e delle giornate di accoglienza. Al riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione finale indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2025 e nei termini di cui al D.M. 18 novembre 2019. Il riconoscimento delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato resta subordinato all'approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Terni nonché del Servizio Centrale. Eventuali importi non riconosciuti dal Servizio Centrale in sede di verifica della rendicontazione finale non verranno trasferiti al soggetto gestore.

La fattura dovrà essere redatta tenendo conto delle singole voci di spesa come da Manuale unico di rendicontazione aggiornato al 2025 e nei termini di cui al D.M. 19 novembre 2019. Sarà cura della Direzione stessa inviare all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. Il pagamento avverrà in base alla fatturazione di cui sopra, previo incasso del contributo ministeriale ed una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. Nello specifico, le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno saldate mediante trasmissione al Comune di Terni, Direzione Welfare Via Carrara 6 - 05100 Terni, tramite piattaforma SDI, al Codice Univoco Ufficio **BGWFAZ**, di fatture elettroniche mensili corrispondenti al servizio svolto nel mese di riferimento.

L'ultima fattura relativa all'anno solare precedente dovrà essere emessa entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Oltre tale termine, l'Amministrazione Comunale non garantisce il pagamento.

Nelle fatture dovrà essere chiaramente indicato:

- Il periodo e le prestazioni effettivamente rese;
- Il CIG ed il CUP;
- L'indicazione della determina dirigenziale e del relativo impegno;
- Il c/c dedicato ai fini della tracciabilità;

A ciascuna fattura dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. **Una dettagliata descrizione dei servizi svolti** nel mese di riferimento con le singole voci di spesa;
2. **La rendicontazione delle spese sostenute** nel mese di riferimento per il personale coinvolto nell'appalto (timesheet del personale coinvolto nei servizi erogati, copia busta paga e relativa quietanza del pagamento e copia del modello F24 relativo al versamento degli oneri previdenziali, delle ritenute IRPEF e relative addizionali);
3. Timesheet personale;
4. Riepilogo personale esterno.

Il pagamento avverrà, a norma di legge, entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture stesse previo accertamento della regolarità previdenziale dell'operatore economico aggiudicatario. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.

A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il gestore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. In ogni caso, l'A.C. si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca od alla riduzione, anche parziale, dell'affidamento delle attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto. L'A.C. potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

#### **ART. 17 - REVISIONE DEI PREZZI**

Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione mentre la verifica dell'indice identificato è annuale.

La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice/degli indici di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.lgs. n. 36/2023.

L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

#### **ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO**

A norma dell'art. 18 D.lgs. 36/2023 il contratto è stipulato, in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante entro il 60mo giorno dall'aggiudicazione previa verifica della conformità alla normativa vigente in materia di lotta antimafia. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula contrattuale (bolli, copie, registrazione, diritti di rogito, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario della

gara. Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti richiesti dalla stazione appaltante e al rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

1. produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 20 del presente capitolato;
2. produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 21 del presente capitolato;
3. esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 68 D.lgs. 36/2023;
4. produrre la documentazione inerente alle strutture da adibire all'accoglienza dei beneficiari;
5. produrre la documentazione atta a dimostrare l'acquisita disponibilità di una sede operativa nel territorio comunale;
6. sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, l'escussione della garanzia provvisoria e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

#### **ART. 19 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il direttore dell'esecuzione, d'intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 D.lgs. n. 36/2023.

L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, D.lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

In ogni caso, nel verbale di avvio di cui sopra, deve essere dato atto che, alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

#### **ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'aggiudicatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale con le modalità previste all'art. 117 del vigente Codice dei Contratti.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data

del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione del servizio che sarà rilasciato entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'esecutore.

Nel caso di inadempienza anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e, fatti salvi i maggiori diritti della Stazione Appaltante, la stessa procederà all'escussione della garanzia suddetta con semplice richiesta.

#### **ART. 21 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni a terzi (persone o cose) connessi allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, ivi inclusi quelli causati alla struttura sede del servizio, alle cose, ai beni, alle attrezzature detenute, utilizzate, in consegna, in custodia o per qualsiasi altra causa nella disponibilità dell'operatore economico per lo svolgimento delle attività contrattuali.

L'aggiudicatario dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazioni una idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti/soci lavoratori con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni di euro) che ricomprenda, tra le condizioni di polizza, oltre a quanto sopra previsto, la responsabilità civile derivante da danni da incendio di cose detenute, utilizzate, in consegna, in custodia o per qualsiasi altra causa nella disponibilità del contraente.

La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Le garanzie assicurative hanno validità fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante.

L'aggiudicatario si impegna a consegnare all'Amministrazione copia delle polizze di cui sopra prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale ed a produrre, ad ogni scadenza annuale, copia della quietanza di pagamento a titolo di verifica della vigenza dei suddetti contratti assicurativi.

**ART. 22 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la disciplina della sospensione del contratto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 121 D.lgs. n. 36/2023.

**ART. 23 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ**

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per la disciplina delle altre eventuali modifiche del contratto in corso di esecuzione si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 120 D.lgs. n. 36/2023.

**ART. 24 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AGGIUDICATARIO**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario se non è disposta ed autorizzata preventivamente dalla competente Direzione.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la competente Direzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria preesistente.

Nel caso di esigenza di modifiche o variazioni inerenti alla gestione del servizio, le parti interessate effettuano congiuntamente l'analisi delle nuove necessità programmatiche e organizzative redigendo apposito verbale delle variazioni concordate, al fine di rendere esecutive le disposizioni operative necessarie.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'art.120 D.lgs. 36/2023.

**ART. 25 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (RIF. D.LGS. N. 81/2008)**

L'Operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

L'Operatore Economico deve comunicare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, i nominativi del Datore di Lavoro Responsabile del Servizio, del Medico competente, del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, nonché il Responsabile della privacy.

#### **ART. 26 - TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **ART. 27 - CONTESTAZIONI**

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante del soggetto gestore. Questi potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

#### **ART. 28 - PENALI**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'operatore economico avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti del soggetto appaltatore saranno applicate le seguenti penalità:

- 1) in caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
- 2) per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara e di coprogettazione, o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite

o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile;

3) ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli, compresi quelli del revisore indipendente, verrà applicata una penale pari a € 3.000,00 (tremila).

Il RUP o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone verificatesi nel corso dell'esecuzione contrattuale.

Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 23 del presente capitolato. In tale ultimo caso l'Aggiudicatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'appaltatore e di affidarlo anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29 del presente capitolato, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché a tutela dei propri interessi e della propria immagine.

Qualora dagli inadempimenti o dai ritardi riferiti a specifici obblighi connessi alle modalità di utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero dell'Interno derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento, la Stazione appaltante si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'Operatore economico.

Con riferimento alle clausole sociali di cui all'art. 11 del presente Capitolato, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3) del Codice, il mancato adempimento delle previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo allegato, riportate a seguire:

1. mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
2. mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
3. mancato rispetto della quota del 30 per cento di occupazione di giovani e donne nel caso di nuove assunzioni;

4. mancato rispetto o non completo adempimento dei requisiti premiali proposti in sede di offerta; comportano l'applicazione di una penale, a partire dal momento del mancato o ritardato adempimento, anche se conosciuto successivamente, consistente in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino al raggiungimento del limite massimo stabilito del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

## **ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 D.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso infruttuosamente il suddetto termine, o qualora l'Amministrazione non ritenga valide le giustificazioni addotte, la stessa ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per due giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- subappalto non autorizzato;
- utilizzo di personale privo dei requisiti professionali richiesti;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi, previa comunicazione a mezzo PEC indirizzata al domicilio digitale dell'aggiudicatario;

- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- mancato rispetto degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Terni;
- applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il

regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà ai medesimi patti e condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta (art. 124, comma 2, primo periodo del Codice).

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 122, D.lgs. n. 36/2023.

### **ART. 30 - RECESSO**

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'aggiudicatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Nel caso di recesso dal contratto, dalla comunicata data di efficacia del recesso, che dovrà essere resa nota all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a venti giorni tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'art. 123 del Codice.

### **ART. 31 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DELLE DIPOSIZIONI IMPARTITE DALLA STAZIONE APPALTANTE - OBBLIGHI E ONERI**

L'aggiudicatario si impegna all'osservanza della normativa, sia di carattere ordinario che eccezionale, vigente o emanata anche in corso di gestione del servizio da Autorità competenti. Nell'espletamento delle prestazioni contemplate nel presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dall'Amministrazione aggiudicatrice, compatibili con il presente appalto. Permane comunque la facoltà in capo all'aggiudicatario di presentare le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive. Oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di far osservare costantemente ai propri dipendenti, durante l'espletamento del servizio, le leggi, i regolamenti e i provvedimenti di ambito statale, regionale, provinciale e comunale sia in vigore all'atto dell'affidamento dell'appalto che promulgati durante la durata del rapporto contrattuale. Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato l'aggiudicatario si impegna a proprie cura e spese a provvedere:

- a) al pagamento di tutte le imposte, le tasse generali e speciali, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, connesse all'esecuzione contrattuale, ivi comprese le utenze presso le sedi comunali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto;
- b) a comunicare all'Amministrazione e agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità,

- disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;
- c) a mantenere indenne l'Amministrazione da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivarle da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna; le spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti dell'aggiudicatario ed in ogni caso a questa rimborsate;
  - d) a condividere e mettere a disposizione dell'Amministrazione tutti i dati sensibili e non, rilevati durante lo svolgimento delle attività connesse all'appalto: analisi, report, letture dei bisogni inerenti al servizio appaltato, eventuali banche dati, studi svolti, anche in tempo reale.

### **ART. 32 - VERIFICHE E CONTROLLI**

La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

Verifiche e controlli, anche a campione, possono essere effettuati per tutta la durata del contratto, sia presso il luogo dove si attua il servizio, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di partenariato, formazione e aggiornamento. In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti di tutti i servizi, comunque acquisiti da soggetti terzi, saranno effettuate verifiche in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti verso il Comune titolare del servizio.

La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali.

Gli esiti delle operazioni di verifica e controllo non esonerano l'Aggiudicatario da eventuali responsabilità relative ad inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l'attuazione del servizio affidato, che, pur non essendo emerse durante le operazioni di verifica e controllo, sono accertate successivamente.

Nel caso in cui inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l'attuazione del servizio siano rese evidenti da verifiche o controlli, ovvero emergano successivamente agli stessi, l'aggiudicatario ha l'obbligo di ripetere e/o erogare nuovamente, nei termini indicati formalmente dall'Amministrazione aggiudicatrice, per intero, o parzialmente secondo i casi, il servizio per il quale siano state riscontrate inadempienze, imperfezioni e/o difformità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 28.

La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

### **ART. 33 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente indica in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **ART. 34 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Terni. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto gestore non potrà esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni ed assicurare la regolare continuità delle attività progettuali.

#### **ART. 35 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- 1) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della commessa alla quale sono dedicati;
- 2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- 3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'aggiudicatario o di interventi di controllo ulteriori si procederà alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **ART. 36 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, ivi inclusi i diritti di rogito a favore dell'ente.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 D.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

#### **ART. 37 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 22.05.2025, reperibile all'indirizzo <https://www.comune.terni.it> e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante all'indirizzo <https://www.comune.terni.it>.

#### **ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI E PERSONALI.**

L'Operatore Economico ed il personale da esso dipendente, i suoi collaboratori, amministratori e rappresentanti non possono utilizzare le notizie, le informazioni e i dati acquisiti nello svolgimento o a causa dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato a fini diversi da quelli inerenti al corretto svolgimento delle dette prestazioni.

Per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 679/2016, (di seguito "GDPR"), che prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In osservanza alla normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela della riservatezza, nel rispetto dei diritti.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

**Titolare del Trattamento** Il titolare del trattamento è il Comune di Terni nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in P.zza Mario Ridolfi n. 1 – 05100, Terni; pec: [comune.terni@postacert.umbria.it](mailto:comune.terni@postacert.umbria.it). Tel 07445491 – Il responsabile della Protezione dei Dati (RPD): mail: [rpd@comune.terni.it](mailto:rpd@comune.terni.it)

**Finalità del Trattamento** I dati forniti sono raccolti e verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali in esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. In particolare si precisa che i dati comunicati verranno acquisiti, ai fini della partecipazione e in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente, in relazione all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;

I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificati dall'art. 9 GDPR, quali "categorie particolari di dati personali"

**Modalità del Trattamento** In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente, e in relazione alle finalità di cui sopra, le operazioni di trattamento dati potrà essere effettuato, oltre che con l'utilizzo di materiale cartaceo, con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati, nel rispetto delle misure tecniche organizzative, previste dalle disposizioni vigenti, atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati e comprenderanno la raccolta, la registrazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione tramite trasmissione, il raffronto od interconnessione, e l'archiviazione dei medesimi. Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati, quali la profilazione. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

**Misure di sicurezza** Si informa che sono state adottate misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata; sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione.

**Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto** La comunicazione di tutti i dati richiesti è obbligatorio; pertanto, il mancato, parziale, o inesatto conferimento dei dati, o l'omessa comunicazione degli stessi, potrà comportare l'esclusione alla partecipazione, dell'interessato, alla presente procedura ad evidenza pubblica.

**Comunicazione e diffusione dati** Per la gestione delle attività istituzionali, amministrative, contabili del Titolare e per fini connessi alla presente procedura, i dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati al personale dipendente del Titolare e possono essere messi a disposizione di soggetti terzi, che agiranno quali responsabili esterni del trattamento, preposti espressamente dal Titolare

all'esecuzione di determinate operazioni di trattamento (i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifica, che verranno di volta in volta costituite)

I dati personali potranno, altresì, essere messi a disposizione di soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento (ad esempio: altri Enti Pubblici, Ministeri, Associazioni), che erogano servizi strumentali a soddisfare le richieste o ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti che ne dispongono la comunicazione (compreso gli organi di controllo) ovvero per fini connessi all'erogazione degli specifici servizi erogati dall'ufficio, in particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990;

**Periodo di conservazione dei dati** I dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque secondo i seguenti criteri: 1) specifiche norme di legge, che regolamentano l'attività istituzionale e amministrativa del Titolare; 2) dalla specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi. Alcune categorie di dati personali, infine, potranno essere conservate anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi del Comune (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.).

**Diritti dell'Interessato** L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, nei confronti del Titolare del Trattamento. In particolare il diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità (intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti), opposizione al trattamento o revoca del consenso al trattamento (nei casi previsti). L'interessato, altresì, può proporre opposizione da presentare al Titolare del trattamento (art. 21). L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella presente, individuati come "Titolare del trattamento" di cui al presente articolo. L'interessato può proporre reclamo da presentare all'Autorità di controllo (per maggiori informazioni consultare il sito web dell'Autorità [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

### **Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali**

Al rappresentante legale del soggetto gestore verrà conferita, con apposito atto giuridico, la qualifica di Responsabile del Trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito del servizio di che trattasi, alle condizioni di cui al presente articolo, affidando allo stesso i compiti che il GDPR, art 28, pone a carico di questa figura per l'effettuazione, nel rispetto delle prescrizioni della citata legge e delle modalità precisate nel presente documento, delle operazioni di trattamento di dati personali.

Il soggetto gestore del servizio procederà, pertanto, a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei menzionati dati personali, previste dal citato decreto e necessarie per l'espletamento dei compiti attinenti al servizio, nel rispetto della specifica disciplina in materia di riservatezza dei dati personali, nonché delle norme di cui all'art. 28 della citata legge che disciplina il trattamento nell'ambito specifico, ed in particolare:

#### ● **Obblighi del Responsabile del trattamento**

Il Responsabile è tenuto, in forza di legge e di contratto, per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del contratto.

In particolare il Responsabile del trattamento dovrà:

1. Ottemperare agli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679;
2. Eseguire il trattamento dei dati solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività contrattuali, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
3. Garantire la riservatezza dei dati a carattere personale trattati nell'ambito del contratto.
4. Controllare che le persone autorizzate a trattare i dati personali (incaricati) si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza e ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati.
5. Tenere conto di ogni aspetto del GDPR fin dalla fase di prima progettazione in ogni progetto di trattamento dati che gli venga richiesto dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento, per gestire attività di trattamento specifiche. In questo caso, informa in precedenza e per iscritto il Titolare del trattamento di ogni cambiamento ravvisato riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili.

- garantire che ciascun eventuale Subappaltatore presti garanzie adeguate ai fini della Normativa Privacy con riferimento alle misure tecniche e organizzative adottate per il Trattamento dei Dati Personali, assicurandosi che il Subappaltatore cessi immediatamente il Trattamento dei Dati Personali qualora dette garanzie non siano più prestate;
- garantire che ciascun eventuale Subappaltatore sia soggetto ad adeguati obblighi di riservatezza e Il Titolare potrà rifiutare l'autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali da parte di un Subappaltatore dell'eventuale Responsabile od opporsi all'esecuzione di attività di Trattamento dei Dati Personali da parte di un Subappaltatore, anche successivamente all'attribuzione dell'incarico al Subappaltatore, a propria discrezione.

#### ● **Misure di sicurezza**

Il Responsabile, tenuto conto delle finalità del Trattamento dei Dati Personali, nonché del rischio che il Trattamento presenta per i diritti e le libertà delle persone fisiche e della probabilità e gravità dello stesso, si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio legato al Trattamento dei Dati Personali.

In ogni caso il Responsabile si impegna a:

- ✓ Gestire i sistemi informatici, nei quali risiedono i dati del Titolare, in osservanza al Regolamento UE 679/2016, attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza.
  - ✓ Adottare tutte le misure di sicurezza adeguate necessarie per garantire la riduzione al minimo dei rischi di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
  - ✓ Nominare i propri collaboratori “soggetti autorizzati” del trattamento dei dati personale (e incaricati), fornendo istruzioni per la corretta elaborazione dei dati.
  - ✓ Vigilare sul rispetto delle norme in materia.
  - ✓ Informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante l'applicazione della normativa.
  - ✓ Garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati trattati.
- Nominare ed istruire per iscritto le persone che svolgono le funzioni di amministratori di sistema ai sensi del provvedimento del Garante Privacy in data 27.11.2008 e le persone autorizzate al trattamento (c.d. “incaricati”) nonché i sub-responsabili (ove autorizzati dal Titolare), indicando analiticamente le operazioni di trattamento consentite; predisporre un elenco degli amministratori di sistema da comunicare per iscritto al Titolare, che lo conserverà ed utilizzerà secondo quanto previsto dal provvedimento summenzionato del Garante, e registrare gli accessi logici ai sistemi informativi effettuati dai soggetti nominati amministratori di sistema e conservarli per almeno 6 mesi. Il Titolare si riserva la possibilità di verificare, con cadenza almeno annuale, l'operato degli amministratori di sistema nominati dal Responsabile;
  - Predisporre e tenere a disposizione, per eventuali verifiche: una breve descrizione del sistema informativo e delle procedure che utilizza per il trattamento dei dati personali e sensibili; una descrizione delle misure messe in atto; la descrizione delle istruzioni impartite agli incaricati; Il programma di formazione ed aggiornamento degli incaricati/soggetti autorizzati, in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.
  - formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori rispetto all'applicazione del Regolamento e vigilare sull'operato dei propri incaricati, amministratori di sistema ed eventuali sub responsabili, facendo sottoscrivere a costoro un apposito impegno di riservatezza;
  - introdurre nel contratto con i sub-responsabili eventualmente autorizzati dal Titolare i medesimi obblighi e garanzie previsti nella presente scrittura e specificare chiaramente in tale contratto quali operazioni di trattamento sono affidate ai sub-responsabili;

- **Violazione dei Dati Personali**

In caso di Violazione dei Dati Personali, quali incidenti che possano compromettere la sicurezza dei Dati Personali (es. perdita, danneggiamento o distruzione dei Dati Personali sia in formato cartaceo che elettronico, accesso non autorizzato di terze parti ai Dati Personali o qualsivoglia diversa violazione dei Dati Personali, ivi compresi Violazioni dei Dati Personali avvenute quale conseguenza della condotta degli eventuali Subappaltatori del Responsabile e/o degli Incaricati del Responsabile e/o dei suoi eventuali Subappaltatori), il Responsabile dovrà:

- informare immediatamente e, comunque, entro 24 ore dalla conoscenza, il Titolare del trattamento per via telefonica o PEC, della violazione di dati personali (c.d. “data breach”) ai sensi dell’art. 33 del Regolamento o qualsivoglia altro incidente che coinvolga i dati non qualificabile come data breach;
- di concerto con il Titolare, adottare immediatamente e comunque senza ingiustificato ritardo ogni necessaria misura per minimizzare i rischi di qualsivoglia natura per i Dati Personali derivanti dalla Violazione dei Dati Personali e porre in essere ogni eventuale operazione necessaria per porre rimedio alla Violazione dei Dati Personali, per attenuarne i possibili effetti negativi e per investigarne le cause.
- collaborare ed assistere il Titolare nella notifica e nella comunicazione del data breach (o altro diverso incidente) al Garante privacy (o ad altra autorità) e agli interessati. In particolare, il responsabile dovrà fornire al Titolare tutte le informazioni rilevanti per la documentazione, la notifica e la comunicazione della violazione, quali ad esempio la descrizione della natura della violazione, dei dati violati, delle categorie e numero di interessati coinvolti, delle probabili conseguenze e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla violazione;
- ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati in caso di data breach (o altro diverso incidente) e adottare le misure idonee a rimediare alla violazione;

Il Responsabile dovrà garantire che la propria società e i propri eventuali Subappaltatori hanno adottato misure tecniche e organizzative:

- C) in grado di identificare prontamente eventuali Violazioni di Dati Personali e fornire le informazioni e compiere le attività di cui al punto precedente;
- D) tali da rendere improbabile che un’eventuale Violazione dei Dati Personali presenti un rischio per i diritti e le libertà dei relativi Interessati, anche tramite l’utilizzo di tecnologie quali ad esempio la cifratura che rendano incomprensibili i Dati Personali a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

- **Riservatezza**

- Il Responsabile si impegna a mantenere riservati e confidenziali i dati, i documenti, le informazioni e notizie di qualsiasi genere, relative al Titolare o comunque dallo stesso forniti, dei quali verrà a conoscenza in occasione dell’incarico, anche successivamente alla cessazione di esso e senza alcuna limitazione di tempo o spazio. In particolare, non potrà comunicare o diffondere alcuna delle

informazioni, notizie, dati e documenti (salvo che ciò non sia espressamente richiesto dal Titolare, dal Garante privacy o da altra autorità), cederli a terzi a titolo gratuito o oneroso, utilizzarli per qualsiasi finalità, anche di terzi.

- **Esercizio dei diritti degli interessati**

Il Responsabile dovrà garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti agli Interessati dalla Normativa Privacy, impegnandosi a notificare per iscritto al Titolare entro un termine di 5 giorni solari qualsivoglia richiesta di esercizio di tali diritti formulata da parte degli Interessati, allegando altresì una copia della richiesta.

Il Responsabile si obbliga a collaborare con il Titolare per garantire che le richieste di esercizio dei diritti degli Interessati previsti dalla normativa in vigore, incluse le richieste di opposizione al trattamento e le richieste di portabilità dei Dati Personali, siano soddisfatte entro i tempi e secondo le modalità di legge e, più in generale, per assicurare il pieno rispetto della normativa vigente. A tal fine, il Responsabile dichiara e garantisce di avere misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti degli Interessati ai sensi della Normativa in vigore, impegnandosi a fornire riscontro scritto al Titolare entro un termine di 5 giorni solari per qualsivoglia richiesta formulata da parte dello stesso.

- **Comunicazione e trasferimento dei Dati Personali**

Il Responsabile del trattamento dei dati si impegna a:

- astenersi dal diffondere o comunicare i dati a terzi, ivi compresi eventuali Subappaltatori, a meno che non sia espressamente previsto dal Contratto o autorizzato dal Titolare per iscritto;
- non trasferire i Dati Personali al di fuori del territorio italiano, senza il previo consenso scritto del Titolare, fermo restando che - anche qualora detto consenso fosse prestato - il Responsabile dovrà attenersi strettamente alle indicazioni impartite dal Titolare per effettuare il trasferimento.

- **Assistenza del Responsabile del trattamento nell'attuazione degli obblighi del Titolare.**

Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del GDPR.

Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella consultazione preventiva dell'autorità di controllo, prevista dall'articolo 36 del GDPR.

- **Registro delle categorie di attività di trattamento**

Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un **registro di tutte le categorie attività di trattamento** effettuate per conto del Titolare del trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;

- le categorie dei trattamenti effettuati;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

- **Cessazione del contratto**

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s'impegna a rimandare tutti i dati personali al Titolare del trattamento oppure se richiesto a distruggere tutte le copie dei dati esistenti nei propri sistemi e documentarlo per iscritto.

- **Documentazione**

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire alla realizzazione di queste revisioni.

- **Diritto di audit**

Il Responsabile dovrà comunicare per iscritto al Titolare ogni circostanza che possa comportare un trattamento dei Dati Personali in violazione del contratto e fornire allo stesso, su richiesta, ogni documentazione necessaria ad accertare la propria conformità con gli obblighi dell'atto di nomina.

Il Responsabile dovrà riconoscere e accettare che Il Titolare potrà valutare periodicamente, le misure organizzative, tecniche e di sicurezza adottate dal Responsabile nel Trattamento dei Dati Personali. A tal fine, il Responsabile avrà il diritto di accedere direttamente o tramite propri incaricati, con un preavviso minimo di 7 giorni lavorativi, a uffici, computer e altri sistemi informatici/archivi del Responsabile e dei propri Subappaltatori, laddove ciò sia ritenuto necessario dal Titolare per verificare che il Responsabile e/o un proprio Subappaltatore agiscano in conformità alla Normativa Privacy o per accertare eventuali Violazioni dei Dati. L'accesso ai luoghi del trattamento sarà consentito dal Responsabile e dai Subappaltatori solo ai loro Incaricati e ai rappresentanti o incaricati del Titolare che abbiano ragionevolmente provato la loro identità e abbiano provato di essere stati Debitamente autorizzati in conformità con l'atto di nomina.

## **ART. 39 - NORME FINALI E DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici, con particolare riguardo al D.lgs. 36/2023.

